



GALMONTAGNAPPENNINO

Alta Versilia, Appennino Pistoiese, Media Valle e Garfagnana

**REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020**

**STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
Approvata con DGRT 1243/2016**

Bando attuativo

PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)

Bando Approvato dall'Assemblea dei Soci del 21 febbraio 2018



Regione Toscana



MontagnAppennino s.c.a.r.l.
C.S. 81.300,00 € i.v.
P.Iva 02422690467 / REA: LU-224357

Sede Legale:
Viale Umberto I, 100
Borgo a Mozzano (LU)

tel. 0583 88 346
fax 0583 88 248

gal@montagnappennino.it
montagnappennino@pec.it
www.montagnappennino.it

INDICE

1 Finalità e risorse dei PIF	1
1.1 Finalità	1
1.2 Dotazione finanziaria	1
2 Condizioni di accesso e requisiti dei PIF	1
2.1 Soggetti beneficiari	1
2.2 Capofila	1
2.3 Accordo di filiera	2
2.4 Numero minimo di partecipanti per PIF	2
2.5 Variazioni dei partecipanti al PIF	2
2.6 Sottomisure/tipi di operazioni attivabili nel PIF	3
2.7 Filiere e fasi oggetto dei PIF	3
2.8 Utilizzo dei prodotti negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione.....	3
2.9 Minimali e massimali di contributo	4
2.10 Attività di animazione e informazione dei PIF	4
2.11 Cantierabilità e decorrenza dell'ammissibilità delle spese	4
3 Interventi finanziabili con il PIF	5
3.1 Investimenti ammissibili	5
3.2 Localizzazione degli investimenti.....	5
4 Contenuti dei PIF	5
5 Intensità del sostegno	6
6 Valutazione e selezione dei PIF	7
6.1 Criteri di selezione dei PIF.....	7
6.2 Verifica e dimostrazione dei criteri di selezione	9
7 Procedure per la selezione e il finanziamento dei PIF	9
7.1 Modalità e termini di presentazione del PIF	9
7.2 Commissione di valutazione	10
7.3 Valutazione dei PIF.....	10
7.4 Formazione della graduatoria dei PIF.....	11
7.5 Comunicazioni di finanziabilità dei PIF ai capofila	11
7.6 Presentazione delle domande di aiuto dei singoli beneficiari	11
7.7 Verifiche delle economie	12
7.8 Utilizzo della graduatoria dei PIF	12
8 Realizzazione e modifiche dei PIF	12
8.1 Realizzazione del PIF	12
8.2 Tempi per la realizzazione dei PIF.....	12
8.3 Proroghe PIF.....	12
8.4 Modifiche al PIF.....	12
8.5 Rendicontazione finale del PIF.....	13
8.6 Liquidazione degli aiuti.....	13
8.7 Decadenza del PIF ed effetti sulle domande di aiuto collegate	13
8.8 Monitoraggio dei PIF.....	14
9 Fasi del procedimento	14
10 Disposizioni finali	15

1 Finalità e risorse dei PIF

1.1 Finalità

Il presente bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana", versione 5.1, approvato con DGRT n. 788 del 4 agosto 2015 con le modifiche approvate dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione n. 7705 C(2017) del 14 novembre 2017, recepita con DGRT n.1381 del 11-12-2017 **(di seguito "PSR")**, la SISL del GAL MontagnAppennino approvata con DGRT n. 1243 del 5 dicembre 2016 e pubblicata sul Supplemento n. 175 alla parte II del BURT n. 48 del 29.11.2017, il DD 14426 del 6 ottobre 2017 di approvazione dei criteri di selezione, le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento" versione 2.0 approvate con Decreto Direttore ARTEA n. 127 del 18/10/2017 **(di seguito "Disposizioni Comuni")**, la comunicazione di nulla osta della Regione Toscana protocollo n° e approvato dall'Assemblea dei soci del GAL MontagnAppennino del 21 febbraio 2018.

I Progetti Integrati di Filiera sono uno strumento che aggrega attori delle principali filiere presenti sul territorio al fine di superare le principali criticità delle filiere stesse, per favorire i processi di riorganizzazione e consolidamento e per realizzare relazioni di mercato più equilibrate. I progetti integrati consentono, inoltre, di sostenere la redditività delle imprese in stretta relazione con il settore primario e di incentivare l'innovazione di processo e di prodotto nonché la cooperazione tra le stesse imprese;

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo per il presente bando è pari a **950.000,00 euro**

2 Condizioni di accesso e requisiti dei PIF

2.1 Soggetti beneficiari

Sono ammessi a beneficiare del sostegno i soggetti definiti come beneficiari (partecipanti diretti) nell'ambito di ciascuna sottomisura/tipo di operazione attivata all'interno del PIF e che aderiscono come partecipanti diretti ad un Accordo di filiera.

Tali soggetti (partecipanti diretti) possono partecipare a più progetti integrati, solo se gli stessi progetti sono riferiti a filiere diverse tra quelle elencate al successivo paragrafo "Filiere e fasi oggetto dei PIF" oppure, se nell'ambito della stessa filiera, riguardano prodotti finali diversi e flussi commerciali ben distinti.

Al momento della presentazione del PIF, i partecipanti diretti devono possedere sul Sistema informativo di ARTEA il fascicolo aziendale elettronico.

Ciascun beneficiario conserva autonomia ai fini:

- a) degli adempimenti connessi alla gestione del finanziamento pubblico con le limitazioni eventualmente apportate in sede di sottoscrizione dell'Accordo di filiera;
- b) della rispondenza ai vincoli previsti in ciascuna sottomisura/operazione del GAL MontagnAppennino;
- c) della responsabilità di eventuali conseguenze legate alla non realizzazione di attività/interventi di cui è titolare.

2.2 Capofila

Il capofila deve essere un partecipante diretto e provvede:

- a presentare la domanda PIF;
- alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione del Progetto integrato di filiera;
- alla compilazione dell'Accordo di filiera e alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
- alla cura della selezione dei partecipanti all'Accordo di filiera;
- al coordinamento generale delle attività e ai rapporti con il GAL per le diverse fasi dell'iter istruttorio e, in caso di approvazione del PIF, cura i rapporti e le comunicazioni con i partecipanti all'Accordo di filiera;
- al coordinamento della promozione e dell'animazione territoriale finalizzata alla promozione del PIF e all'informazione ai potenziali partecipanti;

- a tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del PIF e dell'Accordo di filiera, in particolare il mantenimento dei requisiti di accesso;
- a modificare il PIF secondo le indicazioni GAL.

Un soggetto giuridico può rivestire il ruolo di capofila in un solo progetto integrato di filiera nell'ambito del presente bando PIF.

Successivamente alla presentazione della domanda PIF, dalla fase di valutazione dei Progetti in poi, per giustificate motivazioni e previa autorizzazione del GAL, il capofila può variare ed il suo ruolo può essere ricoperto da un altro partecipante diretto diverso da quello iniziale.

2.3 Accordo di filiera

I soggetti partecipanti al progetto integrato di filiera sottoscrivono un Accordo di filiera, che contiene gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto, redatto secondo lo "Schema di Accordo di Filiera", di cui all'Allegato xxx, scaricabile dalla sezione "Documentazione" della domanda iniziale di adesione al presente bando, sul sito di Artea: www.artea.toscana.it o sito GAL.

L'Accordo deve essere sottoscritto sia dai partecipanti diretti che dai partecipanti indiretti al progetto integrato di filiera.

L'Accordo deve contenere i seguenti elementi:

- a) indicazione degli scopi e delle finalità (pertinenti con quanto previsto nel PIF collegato);
- b) indicazione dei soggetti che sottoscrivono l'Accordo in qualità di partecipanti diretti e partecipanti indiretti;
- c) indicazione del capofila e affidamento dei compiti previsti dal presente bando;
- d) i quantitativi complessivi di materia prima, di semilavorati e di prodotti finiti cui l'Accordo è riferito e che i partecipanti, diretti e indiretti, si impegnano a cedere e ad acquistare per tutta la durata prevista nell'Accordo;
- e) responsabilità reciproche delle parti comprendenti i vincoli che legano tra loro i diversi sottoscrittori dell'Accordo di filiera in relazione agli obblighi di vendita/acquisto ed al prezzo (parametri: durata dell'impegno relativo al prezzo, riferimenti a listini, ai costi di produzione, alla qualità, ecc.);
- f) durata dell'Accordo, che non deve essere inferiore a 2 anni dalla data dell'Atto di approvazione della graduatoria PIF; la data di decorrenza non deve essere antecedente la sottoscrizione dell'Accordo;
- g) impegno, per l'intera durata dell'Accordo, a garantire che i prodotti utilizzati negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell'ambito del PIF rispettino quanto previsto al successivo paragrafo "Utilizzo dei prodotti negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione";
- h) impegno di ciascun partecipante all'Accordo a realizzare i singoli interventi ed a rispettare gli obblighi che verranno posti a fronte della concessione degli aiuti;
- i) penali in caso di mancata realizzazione dei singoli interventi di cui alla lettera precedente;
- j) modalità operative in caso di subentro/integrazione dei partecipanti indiretti.

2.4 Numero minimo di partecipanti per PIF

Per ciascun progetto di filiera il **numero minimo di soggetti partecipanti è 2**, di cui almeno 1 partecipante diretto.

2.5 Variazioni dei partecipanti al PIF

I **partecipanti indiretti** all'Accordo prima dell'approvazione del PIF non possono essere variati; dopo l'approvazione del PIF, possono essere sostituiti e/o integrati con altri partecipanti che sottoscrivono i medesimi impegni e obblighi. Tali variazioni devono essere eseguite in base a regole previste nell'Accordo e comunicate dal capofila al GAL così come indicato al successivo paragrafo "Modifiche al PIF".

Per quanto riguarda i **partecipanti diretti** all'Accordo, si distinguono le situazioni seguenti:

- a) dalla data di presentazione del PIF e fino alla data di approvazione dell'istruttoria di ammissibilità delle singole domande di aiuto, non sono ammessi subentri al soggetto partecipante inizialmente

all'Accordo, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (secondo comma, articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013);

- b) dopo l'approvazione dell'istruttoria di ammissibilità delle singole domande di aiuto e fino al termine del periodo di validità degli impegni successivi al saldo, i partecipanti diretti possono essere sostituiti solo nei casi previsti dalle Disposizioni Comuni al paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda". Nei casi di subentro, i nuovi soggetti devono sottoscrivere nell'Accordo di Filiera gli stessi impegni ed obblighi dei soggetti a cui sono subentrati.

2.6 Sottomisure/tipi di operazioni attivabili nel PIF

Gli investimenti previsti nel PIF devono riferirsi ad almeno una tra le seguenti sottomisure/operazioni del GAL MontagnAppennino:

4.1.1 Miglioramento della redditività e competitività delle aziende agricole (da attivare obbligatoriamente per le filiere Biodiversità vegetali e animali; Produzioni zootecniche di qualità; Frutticoltura di montagna; Orticoltura di montagna; Cerealcoltura di montagna; Apicoltura; Progetti multifiliera finalizzati al km 0)
6.4.3 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali
6.4.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali
6.4.5 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche (da attivare obbligatoriamente per Filiera Turismo rurale)
8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (da attivare obbligatoriamente per Filiera foresta-legno-energia)

2.7 Filiere e fasi oggetto dei PIF

È consentita la presentazione unicamente di progetti i cui investimenti coinvolgono una o più delle seguenti filiere con le relative sottomisure/operazioni obbligatoriamente da attivare:

- Biodiversità vegetali e animali (misura 4.1.1 da attivare obbligatoriamente);
- Filiera foresta-legno-energia (misura 8.6 da attivare obbligatoriamente);
- Produzioni zootecniche di qualità (misura 4.1.1 da attivare obbligatoriamente);
- Frutticoltura di montagna (misura 4.1.1 da attivare obbligatoriamente);
- Orticoltura di montagna (misura 4.1.1 da attivare obbligatoriamente);
- Cerealcoltura di montagna (misura 4.1.1 da attivare obbligatoriamente);
- Apicoltura (misura 4.1.1 da attivare obbligatoriamente);
- Turismo rurale (misura 6.4.5 da attivare obbligatoriamente);
- Progetti multifiliera finalizzati al km 0 (misura 4.1.1 da attivare obbligatoriamente);

Se in un PIF riferito ad una sola filiera zootecnica sono presenti anche investimenti aziendali riferibili alla produzione e alla somministrazione degli alimenti destinati al bestiame, il PIF è comunque considerato "monofiliera".

2.8 Utilizzo dei prodotti negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione

Negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell'ambito del PIF, le materie prime, i prodotti semilavorati e i prodotti finiti utilizzati devono provenire, per almeno il 51% del quantitativo

totale, dalle imprese agricole di produzione primaria (singole o associate) o da loro aggregazioni, sia in qualità di partecipanti diretti che indiretti al PIF, per la durata prevista nell'Accordo.

Sono fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (secondo comma, articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013). In tali casi il capofila ne deve dare comunicazione scritta a GAL unitamente alla relativa documentazione.

Per il settore carni, negli impianti di trasformazione possono essere utilizzate anche carni già macellate purché sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) derivino da macelli che utilizzano capi direttamente forniti da produttori agricoli di base;
- b) derivino da sezionatori che utilizzano capi direttamente forniti dai macelli di cui alla precedente lettera a);
- c) siano fornite direttamente da produttori agricoli di base.

2.9 Minimali e massimali di contributo

Sono ammessi i progetti integrati di filiera con importi minimi di contributo complessivo non inferiore a **euro 20.000,00**.

Il massimo di contributo concedibile per ogni progetto PIF è pari a **euro 200.000,00**.

Nel caso in cui un partecipante diretto attivi più misure nell'ambito dello stesso PIF, il contributo massimo concedibile non può superare 1/2 del contributo totale ammesso sull'intero PIF.

2.10 Attività di animazione e informazione dei PIF

Sono ammessi a sostegno i progetti integrati di filiera per i quali è stata svolta una adeguata attività di animazione e informazione che consenta la massima diffusione delle opportunità legate al progetto stesso.

Tale attività deve essere svolta con congruo anticipo rispetto alla data di presentazione del PIF, comunque non inferiore a **10** giorni, e deve riguardare i seguenti argomenti:

- a) il settore della filiera nel quale si svilupperà il progetto;
- b) il capofila;
- c) le opportunità offerte dal bando PIF;
- d) i vincoli e le limitazioni del bando PIF;
- e) l'idea progettuale relativa alla filiera;
- f) le modalità di adesione al progetto e di selezione dei partecipanti;
- g) la necessità di sottoscrivere un Accordo di filiera tra tutti i partecipanti per la gestione dei rapporti commerciali interni, comprensivo di riferimenti agli eventuali vincoli e penalità applicati in sede di attuazione degli investimenti di filiera.

L'attività di animazione e informazione costituisce una condizione di accesso che si considera soddisfatta quando sono realizzate tutte le seguenti azioni:

- a) almeno n. 1 riunione pubblica, dimostrata con foglio presenze datato e firmato dal capofila e dai partecipanti alla riunione, con l'indicazione del luogo di svolgimento;
- b) n. 1 avviso su sito Web del capofila e/o di associazione agricola, oppure avviso su rivista di un'associazione agricola, anche online; dimostrati con copie dell'avvenuta pubblicazione;
- c) n. 1 comunicato stampa su quotidiani a tiratura locale e/o testate online, dimostrato con copia dell'avvenuta pubblicazione.

La selezione dei soggetti partecipanti all'Accordo è curata dal soggetto capofila in base a criteri orientati prevalentemente al raggiungimento degli obiettivi del PIF nonché alla sua effettiva realizzazione. Nel caso in cui il soggetto capofila non accolga la richiesta di adesione di un potenziale partecipante al progetto, lo stesso soggetto capofila ne deve dare motivazione scritta all'interessato.

2.11 Cantierabilità e decorrenza dell'ammissibilità delle spese

La cantierabilità degli investimenti non è richiesta al momento della presentazione della domanda PIF, ma alla presentazione delle domande di aiuto dei singoli partecipanti diretti.

L'ammissibilità delle attività e delle relative spese decorre dal giorno successivo alla ricezione, sul sistema informativo di ARTEA, della domanda di aiuto dei singoli partecipanti diretti dei PIF approvati e finanziati, ad eccezione delle spese generali effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità, così come previsto dalle Disposizioni Comuni.

3 Interventi finanziabili con il PIF

3.1 Investimenti ammissibili

Gli investimenti previsti nel PIF, per i quali si richiede il sostegno, ai fini della loro ammissibilità, devono essere:

- riferiti ad una o più delle filiere oggetto del PIF;
- riferiti alla tipologia di prodotti impegnati nell'Accordo di Filiera sottoscritto;
- conformi alle Disposizioni comuni, ai bandi delle sottomisure/operazioni, di cui al successivo paragrafo "Presentazione delle domande di aiuto dei singoli beneficiari", e alle Disposizioni generali e specifiche delle sottomisure/operazioni, di cui all'Allegato A.

La verifica dell'ammissibilità degli investimenti è effettuata in sede di istruttoria delle singole domande di aiuto. La coerenza degli investimenti con gli obiettivi del PIF è valutata dalla Commissione come indicato al successivo paragrafo "Valutazione dei PIF".

3.2 Localizzazione degli investimenti

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio eligibile delle province di Lucca e Pistoia della SISL del GAL MontagnAppennino e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni Comuni.

4 Contenuti dei PIF

Il PIF deve essere presentato con le modalità previste al successivo paragrafo "Modalità e termini di presentazione del PIF".

La domanda di presentazione del PIF deve riguardare i seguenti aspetti e contenere la relativa documentazione al fine di descrivere gli interventi previsti, di attestare il possesso delle condizioni di accesso e di quelle relative ai criteri di selezione:

- a) partecipanti diretti e indiretti al PIF;
- b) individuazione delle criticità della filiera e dei relativi fabbisogni;
- c) obiettivi (quantificati) che si intende conseguire con il progetto proposto;
- d) interventi che ci si propone di realizzare con il PIF, dei quali deve essere dimostrata la coerenza tra tali investimenti e le criticità e i fabbisogni individuati nel PIF, distinguendo:
 - interventi di cui si chiede il finanziamento, facendo riferimento alle singole sottomisure/tipi di operazioni di cui al precedente paragrafo "Sottomisure/tipi di operazioni attivabili nel PIF" del presente Bando;
 - altri interventi correlati al PIF, ma da realizzare o in via di realizzazione con strumenti finanziari diversi dal PSR;
- e) indicazione, per ciascun partecipante diretto, delle sottomisure/tipi di operazioni del PSR che vengono attivate nel PIF, con la descrizione delle tipologie di investimento, sulla base di quanto indicato nella precedente lettera;
- d) i relativi importi;
- e) dimostrazione della sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti;
- f) indicazione dei tempi di realizzazione del PIF;
- g) la sottoscrizione della domanda da parte del capofila.

Alla domanda PIF deve essere allegata tutta la documentazione ritenuta necessaria a descrivere gli elementi sopra riportati e comunque obbligatoriamente deve essere allegata almeno la seguente documentazione:

- il Progetto integrato di filiera;
- l'Accordo di filiera (di cui al precedente paragrafo "Accordo di filiera") sottoscritto da tutti i partecipanti diretti e indiretti;
- la documentazione a dimostrazione delle azioni svolte relativamente all'attività di animazione e informazione del PIF (di cui al precedente paragrafo "Attività di animazione e informazione dei PIF") verso tutti i potenziali attori della filiera, a garanzia di una più diffusa partecipazione allo strumento della progettazione integrata;

La documentazione relativa ai suddetti progetti e all'Accordo di filiera, di cui **agli Allegati xxxx è scaricabile dalla sezione "Documentazione" della domanda iniziale di adesione al presente bando, sul sito di Artea: www.artea.toscana.it (o sito GAL?)**

5 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR relativamente alle singole sottomisure/operazioni, come di seguito specificato:

Sottomisura/tipo di operazione del PSR	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Operazione 4.1.1	Contributi in conto capitale	50% per tutti gli investimenti, incluse le spese generali e di informazione e pubblicità; Per tali investimenti, sono previste le seguenti maggiorazioni, fra loro alternative: - 10% in caso di aziende che ricadono in comuni con indice di disagio superiore alla media regionale ¹¹ ; - 10% in caso di impresa condotta da giovane agricoltore che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 1. avere un'età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto nell'azione ¹² ; 2. essersi insediato (acquisizione della partita IVA come azienda agricola) entro i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nell'azione; 3. avere capacità professionale dimostrata dal possesso della qualifica IAP a titolo definitivo.
Operazione 6.4.3	Contributi in conto capitale	Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 50% del costo totale ammissibile elevabile al 60% in caso di giovani imprenditori o di imprese situate in comuni con indice di disagio superiore alla media regionale.
Operazione 6.4.4	Contributi in conto capitale	Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 50% del costo totale

¹¹ Con il termine "aziende" si intendono tutte le "Unità Tecniche" ubicate in territorio eligibile delle province di Lucca e Pistoia, della SISL del GAL MontagnAppennino come definite dal DPR n. 503 del 1/12/2009 usate per attività agricole e gestite da un agricoltore. Il piano delle coltivazioni, di riferimento ai fini dell'attribuzione della maggiorazione, è l'ultimo presentato antecedentemente alla domanda di aiuto;

¹² Il requisito dell'età previsto per l'attribuzione della maggiorazione "giovane agricoltore" è soddisfatto nei seguenti casi:

- imprese individuali: il soggetto richiedente ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- società semplici: almeno la metà dei soci ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) e almeno la metà dei soci amministratori ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);

		ammissibile elevabile al 60% in caso di giovani imprenditori o di imprese situate in comuni con indice di disagio superiore alla media regionale.
Operazione 6.4.5	Contributi in conto capitale	Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 50% del costo totale ammissibile elevabile al 60% in caso di giovani imprenditori o di imprese situate in comuni con indice di disagio superiore alla media regionale.
Sottomisura 8.6	Contributi in conto capitale	Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 40% dei costi ammissibili.

6 Valutazione e selezione dei PIF

6.1 Criteri di selezione dei PIF

I PIF sono valutati in base ai criteri di selezione illustrati nella seguente tabella. Se il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione in sede di valutazione risulta inferiore a **50 punti** il progetto è considerato non ammissibile. In caso di parità di punteggio è data priorità al PIF con una richiesta di contributo minore.

Macro-Criterio	Specifiche	Punti	
I)	Qualità del progetto	(fino a)	
	A. Coerenza tra: l'analisi dei fabbisogni individuati in relazione alle criticità della filiera; gli obiettivi progettuali; le azioni previste per superare le criticità esistenti	7	20
	B. Sostenibilità economica e finanziaria del progetto	6	
	C. Qualità del PIF (coerenza tra gli obiettivi del progetto e i fabbisogni individuati nella SISL e nella Smart Specialisation; contributo positivo alle priorità trasversali della SISL; disseminazione dei risultati del progetto)	7	
II)	Tipologia investimenti		22
	A. Il progetto è integrato con gli obiettivi principali della riserva area MaB: punti 1 B. Il progetto è integrato con le Azioni E 1.1. Salvaguardia del paesaggio, accesso alla terra e recupero delle aree a pascolo e E 1.4 Produzioni Locali e Comunità del Cibo della SNAI Area Pilota Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese ¹³ ; punti 3	4	
	C. Incidenza degli investimenti rivolti all'innovazione di processo e di prodotto finalizzati ad incrementare il valore aggiunto per le aziende agricole (almeno il 5% sul totale degli investimenti)	4	
	D. Presenza nel PIF di interventi prevalenti, con investimento $\geq 20\%$, del totale del PIF, relativi a una o più delle seguenti filiere della SISL: – Biodiversità animali e vegetali; punti 3 – Foresta-legno-energia; punti 3 – Produzioni zootecniche di qualità; punti 3 – Frutticoltura di montagna; punti 2 – Orticoltura di montagna; punti 2 – Cerealicoltura di montagna; punti 2 – Apicoltura; punti 2 – Turismo rurale; punti 3 Il punteggio massimo attribuibile al presente criterio, non può essere superiore a 14 punti	14	

¹³ Il requisito deve essere riconosciuto da specifico parere della cabina di regia SNAI – Area Pilota Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio

III)	Qualità del partenariato		20
	A. Grado di coinvolgimento delle varie fasi della filiera (in particolare della produzione primaria) e presenza, come partecipante diretto, di: – consorzio forestale ai sensi dell'art. 19 della LR 39/2000, Soc. Coop. Agricola-forestale di produzione, gestore di usi civici, soggetto operante nella commercializzazione per conto del Consorzio di tutela Farro IGP della Garfagnana e della DOP Farina di Neccio della Garfagnana o soggetti titolari di IGT locali; cooperativa sociale (ai sensi dell'art. 4 della L.381/1999) ovvero un'impresa sociale (ai sensi della L.106/2016)	10	
	B. Innovazione organizzativa (innovazione nei rapporti tra aziende agricole e gli altri soggetti della filiera rispetto alla situazione ordinaria in Toscana; presenza di Contratti Reti di impresa)	10	
IV)	Qualità Accordo di filiera		28
	A. Qualità degli impegni presi nell'Accordo (in particolare durata maggiore a 3 anni)	5	
	B. Grado di utilizzo, da parte dei partecipanti diretti, di sistemi volontari di qualificazione e di tracciabilità per DOP, IGP, PAT Locali, Biologico e Agriqualità. >50% dei partecipanti imprese del settore primario.	5	
	C. Quantità di materie prime o prodotti semilavorati utilizzati negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell'ambito del PIF proveniente dalle imprese agricole di produzione primaria partecipanti, sia direttamente che indirettamente, al progetto: 1) 55 - 70 % punti 3 2) 70 - 90% punti 5 3) > 90% punti 7	8	
	D. riduzione dei costi esterni ambientali collegati a: – utilizzo negli impianti oggetto di finanziamento di prodotti agricoli di base di partecipanti diretti e indiretti derivanti da UTE/UTP il cui centro aziendale sia localizzato all'interno di un'area avente un raggio non superiore a 70Km (in linea d'aria) di distanza dall'impianto stesso e dal luogo di commercializzazione: 1) 50-80% punti 6 2) > 80% punti 8 – grado di utilizzo, da parte dei partecipanti diretti, di certificazioni ambientali o energetiche: fino a 4 punti	10	
V)	Dimensione economica e localizzazione		10
	A. Numero di partecipanti diretti e indiretti (firmatari dell'Accordo di filiera): 1) > 3 < 5 punti 2 2) ≥ 5 punti 3	6	
	B. Numero occupati (autonomi e dipendenti a tempo indeterminato) nelle UTE/UTP oggetto degli investimenti dei partecipanti diretti: 1) > 3 < 5 punti 2 2) ≥ 5 punti 3		
	C. Incidenza dei partecipanti diretti con standard output inferiore a 50.000 euro: almeno 50% sul n. totale	2	
	D. Percentuale ≥50% di partecipanti diretti la cui UTE/UTP oggetto degli investimenti ricade in una o più delle seguenti tipologie di territori: - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 oppure ad Aree protette (comprese aree contigue); - territori comunali che nella graduatoria di cui all'art. 80 della L.R. 68/2011 e s.m.i., risultano avere un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale	2	

A parità di punteggio è prioritario il PIF presentato con minore importo di contributo complessivo richiesto e, in caso di ulteriore parità, in base alla data e ora di presentazione della domanda.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo, emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

6.2 Verifica e dimostrazione dei criteri di selezione

La dimostrazione e la conseguente verifica dei criteri di selezione saranno effettuate sulla base dei dati registrati sul sistema informativo di ARTEA, all'INPS, alla Camera di Commercio e su altre banche dati pubbliche al momento della verifica stessa. Sarà cura di ciascun partecipante al PIF l'aggiornamento di tali dati.

Tutti i criteri di cui al precedente paragrafo "Criteri di selezione dei PIF" devono essere dimostrati nelle apposite sezioni dello schema di progetto da allegare alla domanda di presentazione del PIF; in particolare per la dimostrazione dei criteri sotto elencati deve essere tenuto conto:

- a) Criterio I b) *Sostenibilità economica e finanziaria del progetto*: ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata particolarmente rilevante la copertura degli investimenti previsti nel PIF al netto del contributo pubblico mediante:
 - presentazione di delibere emesse da istituti di credito di concessione del finanziamento, anche se condizionate all'approvazione del PIF, con evidenziati i soggetti, le condizioni e i relativi importi di finanziamento;
 - capitali propri;
 - secondo le indicazioni riportate nello "Schema di progetto" di cui **all'Allegato xxx**.
- b) Criterio IV b): è necessario allegare alla domanda PIF copia dei certificati ISO, UNI in possesso dei partecipanti.
- c) Criterio IV d) prima parte: è necessario allegare alla domanda PIF un elaborato topografico in scala adeguata in cui è evidenziata l'area di 70 km di raggio entro cui sono dislocate e indicate le aziende fornitrici; l'elenco dettagliato di quest'ultime deve essere riportato nell'apposita sezione dello schema di progetto integrato.
- d) Criterio IV d) seconda parte: è necessario allegare alla domanda PIF copia dei certificati ambientali o energetici in possesso dei partecipanti.
- e) Criterio V b) per dimostrare il numero di occupati si deve tener conto:
 - per le imprese non IAP (comprese le cooperative e i consorzi anche se in possesso della qualifica di IAP), i dipendenti a tempo indeterminato e i soci lavoratori delle cooperative;
 - per le imprese IAP, l'imprenditore agricolo professionale, i coltivatori diretti, i dipendenti a tempo indeterminato, i coadiuvanti.

Tutti i criteri di cui al precedente paragrafo "Criteri di selezione dei PIF" sono verificati in sede di valutazione del PIF e in sede di verifica della realizzazione del PIF.

7 Procedure per la selezione e il finanziamento dei PIF

7.1 Modalità e termini di presentazione del PIF

Il Progetto PIF deve essere sottoscritto e presentato (inoltrato) dal capofila **a decorrere dal** **ed entro le ore del** A tal fine il capofila deve compilare l'apposita domanda on-line identificata con n. ID, disponibile sul sistema informativo di ARTEA (www.artea.toscana.it).

Le domande di presentazione del PIF devono pervenire in forma completa, con tutta la documentazione prevista al paragrafo "Contenuti del PIF" allegata in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, entro il termine sopra stabilito e secondo quanto previsto al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" delle Disposizioni Comuni.

Tutte le comunicazioni tra il GAL e il capofila, successive alla presentazione del PIF, avvengono attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata). La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Da tale data decorrono gli effetti della comunicazione e i termini eventualmente indicati. A tale scopo il capofila dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella PEC. L'indirizzo PEC della GAL MontagnAppennino è: montagnappennino@pec.it

Il GAL verifica il rispetto delle condizioni di accesso, indicate nel presente bando, che comportano la non ricevibilità dei PIF presentati, con particolare riferimento:

- al soggetto capofila;
- alla presenza dell'Accordo di filiera regolarmente sottoscritto da tutti i partecipanti (diretti e indiretti) al PIF;
- al numero minimo di partecipanti;
- alle sottomisure/operazioni e fasi della filiera obbligatorie;
- all'utilizzo, negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell'ambito del PIF, di materie prime, di prodotti semilavorati e di prodotti finiti provenienti, per almeno il 51% del quantitativo totale, dalle imprese agricole di produzione primaria (singole o associate) o da loro aggregazioni, sia in qualità di partecipanti diretti che indiretti al PIF, per la durata prevista nell'Accordo;
- all'importo minimo di contributo del PIF;
- allo svolgimento delle attività di animazione e informazione del PIF effettuate dal capofila.

L'esito di tale attività istruttoria viene comunicato alla Commissione di valutazione, che, per i PIF ricevibili, ne prende atto e procede alla loro valutazione.

Per i PIF non ricevibili, e quindi non valutabili, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta ai capofila.

7.2 Commissione di valutazione

I Progetti di filiera sono valutati da un'apposita Commissione di valutazione nelle varie fasi previste dalla procedura.

La Commissione di valutazione è nominata con atto del Consiglio di Amministrazione del GAL, dopo la presentazione dei PIF; la Commissione è coordinata dal Responsabile Tecnico Amministrativo (RTA) del GAL e composta da consulenti tecnici competenti per le materie interessate, previa verifica l'assenza di conflitti di interesse in relazione ai progetti da esaminare. Le attività della Commissione sono sintetizzate in appositi verbali relativi alle sedute effettuate.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal GAL. La struttura tecnica del GAL, su indicazione della Commissione, può effettuare approfondimenti istruttori su aspetti oggettivi e non discrezionali.

7.3 Valutazione dei PIF

I PIF sono valutati dalla Commissione di cui al paragrafo precedente. La Commissione esamina, in modo comparativo, i progetti sulla base delle caratteristiche e dei criteri di selezione previsti dal bando. L'attività di valutazione riguarda:

1. la coerenza tra gli investimenti previsti dai partecipanti diretti e gli obiettivi del PIF;
2. i contenuti e gli impegni previsti nell'Accordo di filiera;
3. il punteggio da attribuire ai PIF in base ai criteri di selezione.

La Commissione di valutazione, attraverso il GAL, può richiedere chiarimenti al capofila in merito al progetto presentato. In tal caso, i termini della fase di valutazione indicati al successivo paragrafo "Fasi del procedimento" sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

In sede di risposta alle richieste della Commissione, sono ammesse eventuali modifiche alle azioni progettuali che comportino compensazioni degli importi dei contributi tra i partecipanti diretti, ma non l'aumento del contributo totale inizialmente richiesto nel PIF. I chiarimenti, o le eventuali integrazioni inviate dai capofila di propria iniziativa, non possono comunque comportare l'aumento del punteggio di valutazione.

Al termine della valutazione dei PIF, il la Commissione produce:

- l'elenco dei progetti ammissibili, con indicati i relativi punteggi, gli importi degli investimenti considerati ammissibili rispetto alla valutazione della loro coerenza con le finalità del PIF, i contributi concedibili;
- l'elenco dei progetti non ammissibili con indicati i relativi punteggi.

Per ogni progetto valutato viene redatta un'apposita scheda di valutazione.

7.4 Formazione della graduatoria dei PIF

Il GAL MontagnAppennino prende atto degli elenchi di cui al precedente paragrafo "Valutazione del PIF" e formula la graduatoria tenendo conto delle risorse disponibili indicate al paragrafo "Dotazione finanziaria"; nel caso di presenza nella graduatoria di un PIF parzialmente finanziabile per carenza di fondi, lo stesso non è finanziabile. Da questo momento i PIF non sono più modificabili nei punteggi, rimodulabili negli importi di contributo assegnato per ciascun partecipante e nelle sottomisure/tipi di operazioni attivate.

Il decreto di approvazione della graduatoria individua:

- i progetti finanziabili;
- i progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- i progetti non ammissibili.

Per ciascun progetto finanziabile sono indicati gli importi complessivi di spesa e di contributo ammessi, nonché l'elenco dei partecipanti diretti con i relativi importi di contributo ammesso.

L'individuazione dei progetti finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo ai singoli partecipanti diretti. L'Atto di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della SISL del GAL MontagnAppennino e ne sarà data evidenza sul sito www.montagnappennino.it

7.5 Comunicazioni di finanziabilità dei PIF ai capofila

La notifica di potenziale finanziabilità dei PIF, a seguito dell'approvazione della graduatoria, non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul BURT e la successiva pubblicazione sul sito del GAL MontagnAppennino, nell'apposita sezione dedicata ai bandi, costituiscono la notifica personale. Per i PIF ritenuti non ammissibili, il GAL ne dà comunicazione scritta ai capofila tramite PEC. Il GAL invierà ai capofila, tramite PEC, eventuali prescrizioni ai PIF finanziati, stabilite dalla Commissione di valutazione.

7.6 Presentazione delle domande di aiuto dei singoli beneficiari

Le domande di aiuto sono presentate sul sistema informativo di ARTEA e contengono gli elementi necessari alla valutazione dell'ammissibilità del soggetto e delle spese richieste, sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni comuni.

Le domande di aiuto devono essere presentate entro il termine indicato al successivo paragrafo "Fasi del procedimento"; tale termine è prorogabile una sola volta e per massimo 30 giorni.

Nell'ambito del sistema informativo di ARTEA deve essere presente il fascicolo aziendale elettronico, contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione. Se il fascicolo non viene aggiornato entro i termini perentori stabiliti dal GAL, la domanda decade.

La domanda di aiuto deve essere riferita ad un solo tipo di operazione oppure, se non previsto, ad una sola sottomisura; inoltre, la domanda di aiuto deve essere riferita ad una sola UTE/UPS posseduta.

Le domande devono essere riconducibili al PIF approvato e, in particolare, agli interventi in esso inseriti.

Nell'istruttoria delle domande di aiuto è esclusa la verifica dei criteri di selezione, di competenza della Commissione di valutazione. I Contratti per l'assegnazione dei contributi sono condizionati alla realizzazione del PIF, secondo quanto previsto al successivo paragrafo "Realizzazione e modifiche dei PIF".

I partecipanti diretti divengono beneficiari dopo la stipula dei Contratti per l'assegnazione dei contributi, una volta verificati:

- i requisiti di accesso generali dei partecipanti diretti, sulla base delle Disposizioni comuni;

- le condizioni di accesso specifiche dei partecipanti diretti, sulla base dei bandi già pubblicati e delle disposizioni specifiche delle singole sottomisure/tipi di operazioni previste nell'Allegato A;
- l'ammissibilità delle spese, come indicato alle Disposizioni specifiche di cui al relativo paragrafo dell'Allegato A.

7.7 Verifiche delle economie

Ai fini di un riscontro di eventuali economie che potrebbero verificarsi dopo la stipula di tutti i Contratti per l'assegnazione dei contributi, relativi alle domande di aiuto presentate, il GAL effettua, tramite il sistema informativo di ARTEA, una verifica dell'importo complessivo dei contributi assegnati ai beneficiari.

Nel caso di presenza di rilevanti differenze tra l'importo di cui sopra e l'importo totale dei contributi previsti nel PIF, il GAL verifica, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIF è stato finanziato, non risultino alterate.

7.8 Utilizzo della graduatoria dei PIF

I progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, secondo quanto previsto al paragrafo "Risorse finanziarie e graduatorie" delle Disposizioni comuni, permangono nella graduatoria generale. Tali progetti possono essere finanziati solo in caso di sopravvenienza di economie (per rinuncia da parte di soggetti ammessi o altre cause) o di incremento delle disponibilità finanziarie.

La graduatoria rimane aperta per i 180 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria stessa e soltanto in questo periodo è possibile lo scorrimento. Le economie e/o le eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, sono utilizzate con le modalità stabilite dalle Disposizioni comuni. La gestione della graduatoria è di competenza del GAL.

8 Realizzazione e modifiche dei PIF

8.1 Realizzazione del PIF

Un PIF è considerato realizzato quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'importo degli investimenti realizzati è pari o superiore ai 2/3 dell'importo totale degli investimenti ammessi nel PIF, tenuto conto delle eventuali varianti autorizzate; ai fini del raggiungimento di tale importo possono essere considerati anche eventuali maggiori investimenti, rendicontati in domanda di pagamento, rispetto a quelli previsti ed approvati in fase di istruttoria del PIF;
- b) sono stati raggiunti gli obiettivi e le finalità per cui il PIF è stato finanziato.

In caso di mancato raggiungimento di una o di entrambe le condizioni suddette, il GAL, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, verifica l'effettiva realizzazione del PIF, anche tenendo conto di eventuali modifiche intervenute in fase di realizzazione del progetto.

8.2 Tempi per la realizzazione dei PIF

Le domande di pagamento relative ai singoli interventi inseriti nel PIF devono essere presentate sul sistema informativo di ARTEA entro 360 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria.

8.3 Proroghe PIF

Il GAL, su richiesta motivata e giustificata del Capofila, può concedere proroghe tenuto conto dei tempi di attuazione del PSR. L'insieme delle proroghe non può essere superiore a 180 giorni.

8.4 Modifiche al PIF

Nel periodo compreso tra l'approvazione dei PIF e l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, il partecipante diretto, nella domanda di aiuto, può apportare variazioni di spesa agli interventi previsti nel PIF approvato purché siano contenute entro il 25% rispetto all'importo totale della spesa ammessa per singola macrotipologia; all'interno della stessa macrotipologia, invece, le variazioni di spesa possono essere superiori al 25%. In analogia con le Disposizioni comuni, tali variazioni sono considerate adattamenti tecnici. Le suddette variazioni sono ammissibili fermo restando gli importi di contributo ammesso, gli obiettivi e i parametri di finanziabilità del PIF.

A tale scopo, il GAL verifica che le variazioni apportate siano ammissibili e richiede (ad esclusione dei casi in cui le variazioni risultino chiaramente ininfluenti) e verifica che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIF è stato finanziato, non siano alterate. Tale valutazione è necessaria anche per le domande nelle quali siano state apportate riduzioni di spesa sostanziali rispetto a quanto previsto nel PIF approvato.

Successivamente all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, si applica quanto previsto nelle Disposizioni comuni al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici". Nel caso di varianti, prima di apportare modifiche agli investimenti su una singola domanda di aiuto, il partecipante diretto deve richiedere l'autorizzazione al GAL. Tale richiesta deve essere valutata dal GAL, se necessario, attraverso la Commissione di valutazione, allo scopo di verificare che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIF è stato finanziato, non vengano alterate.

Le modifiche al PIF non possono comportare aumento dell'importo totale del contributo ammesso. Sono considerate modifiche al PIF anche le variazioni dei partecipanti nonché degli impegni e obblighi previsti nell'Accordo di filiera. A tale scopo il capofila richiede preventivamente al GAL la valutazione delle suddette variazioni.

Le modifiche che determinano una riduzione di punteggio sono ammissibili se non comportano il ricollocamento del PIF in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.

8.5 Rendicontazione finale del PIF

Una volta ultimati gli investimenti, ciascun beneficiario presenta la propria domanda di pagamento sul sistema ARTEA. I soggetti competenti per l'istruttoria procedono all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni.

A tale scopo, entro 30 giorni dalla data di scadenza del PIF, il Capofila invia al GAL una relazione tecnica conclusiva in cui si illustrano i lavori, con i relativi importi, effettivamente eseguiti dai soggetti partecipanti diretti (ai fini del calcolo della percentuale di realizzazione del PIF viene fatto riferimento all'importo degli investimenti rendicontati in domanda di pagamento) ed i relativi risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e le finalità.

Al termine della verifica il RTA del GAL, con proprio provvedimento, approva il PIF realizzato.

8.6 Liquidazione degli aiuti

I contributi sono erogati secondo le normali procedure previste dalle Disposizioni comuni e dai singoli bandi di misura, fatte salve le specifiche procedurali previste nel Bando PIF.

In base all'esito dell'accertamento finale, il Gal predispose gli elenchi di liquidazione per l'erogazione dell'aiuto spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'erogazione a saldo dei contributi solo quando è stato acquisito l'esito positivo della verifica da parte del GAL, di cui al precedente paragrafo "Realizzazione del PIF".

È prevista, per le singole domande di aiuto, la possibilità di erogazione del saldo del contributo spettante preliminarmente all'effettuazione delle suddette verifiche della realizzazione del PIF; tale erogazione è consentita a condizione che sia presentata, da parte del beneficiario, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore di ARTEA, a copertura di un importo pari al 100% della somma che sarà liquidata a saldo.

Resta fermo che, in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente paragrafo "Realizzazione del PIF", riguardanti la realizzazione del progetto di filiera nel suo complesso, gli aiuti da erogare ai singoli beneficiari saranno oggetto di revoca, mentre quelli eventualmente già erogati saranno oggetto di recupero.

8.7 Decadenza del PIF ed effetti sulle domande di aiuto collegate

Il PIF decade dal finanziamento quando:

- a) viene meno una delle seguenti condizioni di accesso:
 - numero minimo di partecipanti, di cui al precedente paragrafo " Numero minimo di partecipanti per PIF";

- mancata attivazione dell'operazione obbligatoria per la relativa filiera di cui al paragrafo "Filieri e fasi oggetto dei PIF";
- b) il PIF non è considerato realizzato se non si verificano le condizioni previste al precedente paragrafo "Realizzazione del PIF";
- c) a seguito di riduzione del punteggio di priorità, in fase di verifica di eventuali varianti o della rendicontazione finale del PIF, lo stesso punteggio risulta complessivamente inferiore a **50** punti.

In caso di decadenza del PIF, le domande di aiuto ad esso collegate non sono più finanziabili.

8.8 Monitoraggio dei PIF

Il Capofila è tenuto a comunicare al GAL tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica opportunamente predisposta. Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

È previsto un monitoraggio sul mantenimento degli impegni assunti tra le parti nell'Accordo di filiera, a cui corrisponde un obbligo di risposta da parte dei capofila.

9 Fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASI DEL PROCEDIMENTO	SOGGETTO	TERMINI
1. Presentazione del PIF secondo le modalità previste al Paragrafo "Modalità e termini di presentazione del PIF"	Capofila	Entro il termine indicato al paragrafo "Modalità di presentazione del PIF"
2. Nomina della Commissione di valutazione	GAL	Successivamente alla data finale per la presentazione dei progetti
3. Valutazione dei PIF e trasmissione dei verbali da parte della Commissione di valutazione al GAL	GAL	Entro 120 giorni dalla data finale per la presentazione dei PIF (150 nel caso in cui il termine della richiesta ricada nel mese di agosto)
4. Atto di approvazione della graduatoria dei PIF e comunicazione ai Capofila. In caso di esito positivo, comunicazione al Capofila per far presentare ai partecipanti diretti la domanda di aiuto, completa di tutta la documentazione richiesta. In caso di esito negativo, Atto di esclusione e comunicazione al Capofila.	GAL	Entro 30 giorni dal termine della valutazione
5. Presentazione della domanda di aiuto dei singoli partecipanti sul sistema informativo ARTEA, completa di tutta la documentazione richiesta	Singoli soggetti partecipanti diretti all'Accordo di filiera	Entro 30 giorni dalla data di comunicazione del GAL al Capofila (60 nel caso in cui il termine della richiesta ricada nel mese di agosto)
6. Stipula dei Contratti per l'assegnazione dei contributi	GAL	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di aiuto dei singoli partecipanti sul sistema ARTEA

7. Richiesta di varianti, proroghe, anticipi delle domande di aiuto	Singoli soggetti partecipanti diretti all'Accordo di filiera	Entro i termini previsti dalle Disposizioni Comuni per l'attuazione delle Misure ad investimento
8. Istruttoria e autorizzazione delle varianti, proroghe, anticipi delle domande di aiuto		Entro i termini previsti dalle Disposizioni Comuni per l'attuazione delle Misure ad investimento
9. Presentazione domanda di pagamento dei partecipanti diretti dei PIF	Singoli soggetti beneficiari aderenti all'Accordo di filiera	Entro 360 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria PIF
10. Istruttoria della domanda di pagamento ed elenchi di liquidazione	GAL	Entro i termini previsti dalle Disposizioni comuni per le singole misure
11. Presentazione della relazione tecnica conclusiva del PIF realizzato	Capofila	Entro 30 giorni dalla data per la realizzazione del PIF
12. Approvazione del PIF realizzato	GAL	Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione tecnica conclusiva del PIF realizzato

I termini riportati nella tabella possono essere modificati dal GAL, con proprio provvedimento, dando eventualmente opportune indicazioni ai soggetti competenti per l'istruttoria, fermo restando il termine ultimo di realizzazione del PIF di cui al precedente paragrafo 8.2 "Tempi per la realizzazione dei PIF".

10 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del Contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato nelle Disposizioni Comuni versione 2.0 approvate con Decreto Direttore ARTEA n. 127 del 18/10/2017. Per le fasi successive all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nei bandi delle sottomisure/operazioni, indicati al precedente paragrafo "Presentazione delle domande di aiuto dei singoli beneficiari", nelle Disposizioni generali e specifiche delle sottomisure/operazioni, di cui all'Allegato A e nelle Disposizioni Comuni vigenti al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario; in quest'ultimo caso, il Contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia alle Disposizioni Comuni per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
3. Proroga dei termini;
4. Stato di avanzamento dei lavori;
5. Domanda di pagamento a saldo;
6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Monitoraggio;
9. Tempistica e fasi del procedimento;
10. Spese ammissibili/non ammissibili;
11. Possesso di UTE/UPS.

X ----- X